



Comune di Floresta
Città Metropolitana di Messina
Comune del Parco dei Nebrodi

P R E S E N T A Z I O N E

**RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO ININTERROTTO
DELLA CITTADINANZA ITALIANA**

È possibile che i discendenti di cittadini italiani, di antica emigrazione nei Paesi soprattutto dell'America Latina, ma anche dell'Australia, del Venezuela, ecc., oltre ad essere cittadini stranieri "jure soli", siano, per discendenza paterna, e, dopo l'1 gennaio 1948 anche materna, cittadini italiani. Questi soggetti hanno diritto di vedersi riconosciuto il loro originario status civitatis, come è stato chiarito e specificato, anche nelle procedure da seguire e negli adempimenti da svolgere, dalla circolare del Ministero dell'interno n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 che deve ritenersi ancora perfettamente valida.

Si tratta di una situazione che, negli ultimi anni, si è presentata con frequenza e con diversi aspetti problematici dovuti al rientro di numerosi ex cittadini italiani, a seguito di una forte crisi economica in uno dei maggiori Paesi dell'America Latina. Le difficoltà economiche hanno spinto a cercare, tra i propri ascendenti, un avo italiano, al fine di poter attivare la procedura suindicata, tendente ad accertare il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

I soggetti interessati, entrati in Italia con passaporto straniero, iscritti nell'anagrafe della popolazione residente secondo le vigenti disposizioni e le istruzioni ministeriali ⁽¹⁾ possono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza. Se l'iscrizione anagrafica non è possibile o, ancora di più, se gli interessati risultano essere residenti all'estero, nessun comune italiano potrà essere competente all'accertamento del possesso della cittadinanza, ma la domanda dovrà essere presentata al Consolato italiano all'estero, competente per territorio.

Condizione essenziale è che l'avo emigrato sia nato in Italia dopo il 17 marzo 1861 (data di proclamazione del Regno d'Italia), per gli emigrati di origine veneta dal 1866, mentre per quelli di origine triestina dal 1920 (date di annessione al regno d'Italia). Il Ministero dell'interno ritiene peraltro che non possa ritenersi ostativa al riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana la circostanza che l'avo sia emigrato prima della costituzione del Regno d'Italia ⁽²⁾: la verifica che l'ufficiale dello stato civile deve effettuare riguarderà il fatto che il decesso dell'avo emigrato o la sua eventuale naturalizzazione non siano avvenuti prima che lo Stato preunitario di appartenenza sia stato annesso al Regno d'Italia.

Inoltre nell'ipotesi in cui sia intervenuta la naturalizzazione dell'avo italiano, affinché non sia di ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana ai suoi discendenti, si dovrà controllare che, in vigore della legge 555/1912, la perdita di cittadinanza italiana sia successiva alla nascita del figlio dell'avo emigrato dall'Italia.



Qualora gli eventi descritti si siano verificati in epoca antecedente, si deve fare riferimento alla normativa sulla cittadinanza contenuta nel codice civile del 1865. In questo caso, l'acquisto di cittadinanza straniera da parte del capostipite, anche se intervenuto successivamente alla nascita del figlio, ha comportato la perdita, anche per quest'ultimo, della cittadinanza italiana conseguita alla nascita. I discendenti pertanto non detengono la cittadinanza italiana.

La domanda per il riconoscimento di cui sopra dovrà essere corredata dai documenti previsti nella circolare suddetta, partendo dall'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato rilasciato dal Comune italiano di nascita, comprese le copie degli atti di matrimonio e di nascita, ed eventualmente anche di morte, di tutti i discendenti fino ad arrivare al richiedente. Questi documenti servono ad accertare che la cittadinanza italiana si sia trasmessa senza interruzione, dall'avo nato in Italia e poi emigrato, fino al richiedente il riconoscimento.

In proposito, in merito alle istanze, la suddetta circolare testualmente dispone:

“Le stesse dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) atti di nascita; muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quella della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- 7) certificato di residenza.

Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le esposizioni vigenti in materia di bollo. I certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.

Si fa, ancora, presente che, allo scopo di poter accertare in modo compiuto il mancato esercizio - da parte dei soggetti reclamanti il possesso della cittadinanza italiana - della facoltà di rinunziarvi ex art. 7 della richiamata legge n. 555/1912 si rende necessario, da un lato, svolgere adeguate indagini presso il Comune italiano d'origine o di ultima residenza dell'avo italiano emigrato all'estero ovvero presso il Comune di Roma e, dall'altro lato, contattare direttamente tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto o, se del caso, consultare opportunamente il Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali - Ufficio VIII perché interpellati i dipendenti uffici consolari interessati”.

In altri termini, il cittadino straniero, che tale rimane fino alla conclusione del procedimento, deve presentare domanda scritta contenente la dichiarazione relativa alla propria discendenza ed alle origini italiane, allegando la documentazione prescritta: l'ufficiale di stato civile, ricevuta l'intera documentazione, accerta la



sussistenza delle condizioni richieste, verifica la regolarità della documentazione presentata, acquisisce d'ufficio eventuali documenti necessari e, qualora non risultino impedimenti, emette un provvedimento finale con il quale, dato atto della domanda presentata e degli accertamenti effettuati, decide in merito al possesso dello status civitatis. Emerge chiaramente come si tratti di un accertamento che si ottiene tramite una procedura complessa, sono necessari infatti: istanza e dichiarazione, corredate dagli allegati prescritti, verifica, accertamenti e provvedimento finale.

In merito all'utilizzo dell'autocertificazione, si ritiene utile evidenziare come le norme in materia di autocertificazione non siano applicabili al procedimento relativo al possesso dello status civitatis e in genere ai procedimenti concernenti la cittadinanza.

Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti previsti e verificato che il richiedente è in possesso della cittadinanza italiana, l'ufficiale di stato civile, a chiusura del procedimento, emetterà un proprio provvedimento con il quale riconosce che **il cittadino è italiano ed è sempre stato tale**: di seguito, si procederà alla variazione anagrafica di cittadinanza, da straniera ad italiana, quindi alla trascrizione degli atti di stato civile del soggetto a cui è stato riconosciuto il possesso del nostro status civitatis.

In qualche caso, è emerso il problema della trascrizione degli atti di stato civile, relativi agli ascendenti, che l'interessato ha presentato per l'accertamento della sua cittadinanza: tali documenti, che sono serviti all'ufficiale dello stato civile per verificare la trasmissione della cittadinanza, non debbono essere trascritti ma, come chiarito dallo stesso Ministero, vanno conservati nel fascicolo intestato all'interessato, con le altre certificazioni ed attestazioni. Tuttavia, può accadere che qualche atto di un ascendente, completo di traduzione e di legalizzazione, venga richiesto da un altro familiare, magari per effettuare la stessa procedura in altro Comune dove il medesimo risiede: si ritiene che, una volta completata l'intera procedura, l'istanza in proposito possa essere accolta, rilasciando copia degli atti depositati presso l'ufficio.

Non è, al contrario, previsto da alcuna disposizione che sia l'ufficiale di stato civile a trasmettere gli atti degli ascendenti ad altro comune per la trascrizione: anzi, l'ufficiale di stato civile non è sicuramente soggetto competente e, pertanto, resteranno nel fascicolo intestato al richiedente il riconoscimento del possesso della cittadinanza.

Procedura da seguire

→ Avvio del procedimento e istruttoria:

- verificare la propria competenza a ricevere l'istanza: comune di residenza del dichiarante (se l'interessato risiede all'estero può presentare istanza e dichiarazioni presso l'autorità diplomatica o consolare italiana competente);
- ricevere i documenti prodotti dall'interessato necessari per comprovare la condizione del cittadino che chiede il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana: gli atti e le certificazioni di cui alla circolare K.28.1 nonché ogni ulteriore documento ritenuto necessario;
- verificare che, in base alla documentazione presentata e acquisita, il soggetto richiedente sia cittadino italiano.

→ Conclusione del procedimento:

- emettere un provvedimento finale nel quale, a conclusione degli accertamenti effettuati, si attesta il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da mantenere agli atti;
- comunicazioni:
 - all'ufficio anagrafe;
 - all'ufficio elettorale;
 - alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo;
 - all'Autorità di pubblica sicurezza;
 - all'Autorità militare;



- al Ministero degli affari esteri per l'ulteriore comunicazione all'Autorità straniera di cui l'interessato detenga la cittadinanza;
- al Casellario giudiziale competente (artt. 685 e segg. c.p.p. e circolare del Ministero di grazia e giustizia del 20 settembre 1984, nota del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III - in data 24 marzo 2014).

Per completezza di informazione, si riporta quanto indicato dal Ministero dell'interno nel volume Il Regolamento di stato civile: guida all'applicazione - Massimario per l'ufficiale di stato civile "Si ritiene opportuna l'annotazione dell'attestazione del Sindaco di riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" in quanto rende nota erga omnes la data in cui l'interessato ha avuto il riconoscimento di tale possesso".

(1) Circolare Ministero Interno n. 32 del 13 giugno 2007.

(2) Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze.
La cittadinanza italiana. Normativa. Procedure. Circolari.